

Sulla legittimità dell'abbinamento tra consultazione referendaria ed elezioni del Parlamento europeo

Nota di Massimo Luciani

Escludo anzitutto che vi siano vincoli costituzionali che imporrebbero di tenere la consultazione.

Nutro qualche dubbio sui rilievi di Calderoli. Infatti:

a) le questioni relative alla (pur, a mio avviso, evidente) incostituzionalità della “normativa di risulta” sono già state considerate dalla sentenza di ammissibilità e sono state ritenute non ostate;

b) la sovrapposizione del voto amministrativo o europeo al voto referendario non comporta i medesimi problemi della sovrapposizione al voto politico, specificamente trattata dalla legge. A questo proposito, mi permetto di rinviare a quanto ho scritto nel mio Commento all’art. 75 Cost. nel Commentario Branca (pp. 527 sgg.), ove, in particolare, in un pur rapido passaggio, osservavo che la sovrapposizione con altre votazioni (non politiche) potrebbe rendere “inopportuno” o “impraticabile” (non, quindi, illegittimo) il voto referendario (p. 533);

c) per quanto riguarda, infine, il problema specifico della segretezza della c.d. astensione, mi sembra evidente che tale segretezza, in realtà, non esiste, poiché la non partecipazione al voto risulta in atti. Sicché si tratta solo di un problema di “grado” di visibilità dell’astensione, poiché l’elettore che voglia votare per le europee e le amministrative e non per il referendum deve non ritirare la scheda. Il problema, però, si è già posto nelle numerosissime occasioni in cui la votazione referendaria riguardava più quesiti: anche in quel caso chi voleva astenersi su uno e votare per gli altri doveva non ritirare, “visibilmente”, la scheda.

In definitiva, a mio parere, l’errore è stato commesso dalla Corte costituzionale ammettendo il referendum. Ma ora non è rimediabile.